

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

E' costituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "C.V.P.C. TORTORETO SEZ. M. VANNUCCI – OdV" (indicato successivamente OdV) ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione, Iscritta nell'elenco Territoriale della Regione Abruzzo al n. 169 (DPC030 n. 17 del 22/02/2019) con Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003 n. 266, art. 3, comma 2 – Determinazione n. 16390 del 15/11/2011, denominata C.V.P.C. Tortoreto Sez. M. Vannucci Onlus, con il suo acronimo ricavato da "Corpo Volontari Protezione Civile", ha sede a Tortoreto (TE) – 64018, c/o Studio Cavatassi, in Via Ricci, 17.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ODV o della indicazione Organizzazione di Volontariato nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

Scopo ed oggetto sociale

L'OdV persegue, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (D.Lgs. 105 del 2018).

Essa intende operare nel settore di attività di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, con particolare attenzione alla previsione e prevenzione del rischio; al soccorso ed al superamento dell'emergenza e della mitigazione del rischio, connessa ad eventi di tipo a), b) o c) così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Nello specifico l'OdV apartitica, operando nel volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della protezione civile, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) promuove la formazione dei volontari nelle attività di Protezione Civile, radiocomunicazioni e comunicazioni in emergenza ed educazione ambientale;

b) promuove la formazione e l'informazione dei cittadini nelle attività di Protezione Civile, ed educazione ambientale;

c) promuove la formazione e l'informazione della cultura del volontariato di protezione civile agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere la preparazione dei soci con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;

e) promuove attività informative alla cittadinanza, in merito a protezione, conservazione, valorizzazione e rispetto dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché lo sviluppo delle attività connesse, attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche e ricreative;

f) Nell'ambito della Protezione Civile l'OdV è attiva nella previsione, pianificazione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza nel Comune di appartenenza, agendo anche su altri territori limitrofi e nazionali, su richiesta e/o collaborazione con altre Associazioni locali, nazionali o enti;

g) L'OdV esercita attività di logistica, segreteria, segreteria da campo ed assistenza radiantistica, in particolar modo nelle radiocomunicazioni in emergenza;

h) Fornisce supporto nelle attività sportive ed in tutte quelle occasioni nelle quali viene chiamata a collaborare su richiesta di Enti ed Istituzioni.

i) Partecipa, in comunione con altri Enti, alla tutela delle persone a livello sociale e assistenzialistico.

l) L'OdV garantisce formazione, informazione ed assistenza a tutte le componenti sociali, per la realizzazione di iniziative che rientrano nell'ambito dei propri scopi statutari.

L'OdV può aprire delegazioni sul territorio ed organizzare anche iniziative volte al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, finalizzate alla previsione e prevenzione.

L'OdV inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'OdV prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'OdV, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'OdV stessa.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'OdV potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 3

I soci

Possono essere soci dell'OdV

a) Cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione;

b) Organizzazioni di volontariato;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'OdV dei nuovi soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta degli aspiranti stessi.

La deliberazione è comunicata all'associato ed annotata sul libro e/o elenco degli associati.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all'immagine dell'OdV.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata, mediante lettera o PEC, al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento di espulsione o rigetto della domanda, il socio interessato può presentare ricorso entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'OdV.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo

ARTICOLO 5

Categorie dei soci

L'OdV è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno all'Organo di Amministrazione. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dall'Organo di Amministrazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'OdV. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'OdV ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve:

- a) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- b) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'OdV;
- c) partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV;
- d) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- e) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'OdV;

f) esaminare i libri associativi con le seguenti modalità, richiesta al Presidente via e-mail: consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dall'Organo di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia col suo comportamento al buon nome dell'OdV e delle Altre Associazioni e/o Raggruppamenti a cui la propria aderisca, potranno essere inflitte dall'Organo di Amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni dell'Organo di Amministrazione in materia disciplinare è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia della medesima.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

La convocazione dell'assemblea e le relative deliberazioni dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza sia al socio interessato che all'Organo di Amministrazione, entro 60 giorni.

ARTICOLO 7

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), costituito dalle seguenti cariche sociali:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario;

l'Organo di Controllo;

l'Organo di Revisione;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'OdV.

L'elezione degli organi dell'OdV non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'OdV che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 9

Organo di controllo (Qualora previsto)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'OdV^{no} superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'Art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 10

Revisione legale dei conti (Qualora previsto)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'OdV superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

Partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'OdV ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'OdV e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Può essere di natura Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli aderenti all'OdV nel rispetto delle disposizioni previste nel seguente Art. 12, Comma 6.

ARTICOLO 12

Convocazione dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, per via telematica, a mezzo di messaggistica istantanea o anche attraverso avviso appeso in bacheca sulla pagina social o sul sito dell'associazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie potranno svolgersi anche tramite videoconferenza, fissando in anticipo, per i soci, le modalità con cui poter accedere alle relative piattaforme.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

Qualora l'Organo di Amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dai soci che l'hanno richiesta.

In caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell'Organo di Amministrazione dimissionario o, in difetto, da un terzo dei soci.

Possono intervenire all'assemblea (Ordinarie e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni e minorenni, quest'ultimi per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro o elenco degli associati; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata dal Presidente, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione dell'Organo di Amministrazione;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un decimo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative;
- c) su ricorso di un socio in materia disciplinare, o per mancata ammissione al sodalizio.

ARTICOLO 13

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'OdV o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 14

Forma di votazione dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali viene discussa ed approvata dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

ARTICOLO 15

Compiti dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

-in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e quando previsti, gli altri organi sociali;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dell'Organo di Amministrazione;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci.

-in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'OdV;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

E' in facoltà dei soci, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, purché la relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno il 50% dei soci, pervenga all'Organo di Amministrazione entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'OdV ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'OdV per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'Organo di Amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 17

Composizione dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto l'Organo di Amministrazione, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario che può anche assolvere le funzioni di tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni dell'Organo di Amministrazione.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di componente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

Nel caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Organo Amministrativo, l'Organo Amministrativo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Organo Amministrativo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

L'Organo di Amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, l'Organo Amministrativo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, potrà essere dichiarato decaduto.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre OdV.

ARTICOLO 18

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione almeno due (2) volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, posta elettronica o a mezzo di messaggistica istantanea, senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica o tramite mezzo di messaggistica istantanea, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del O. di A. qualora vengano sentiti tutti i membri dell'Organo di Amministrazione e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro 15 giorni.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto l'Organo di Amministrazione, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

L'Organo di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

L'Organo di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dall'Organo Amministrativo stesso, composte da soci e non soci.

L'Organo di Amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'OdV.

ARTICOLO 19

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno all'Organo di Amministrazione, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'OdV stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'OdV sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica dell'Organo di Amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 20

Segretario dell'OdV

Il Segretario dirige gli uffici dell'OdV, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dall'Organo di Amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e dall'Organo di Amministrazione attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'OdV e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 21

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'OdV e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Tale funzione può essere assolta anche dal Segretario dell'OdV.

ARTICOLO 22

Patrimonio dell'OdV ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'OdV è costituito da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentali;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Raccolte fondi;
- f) Da proventi derivanti da convenzioni;

g) Entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

h) Sono escluse dal patrimonio, il vestiario, i mezzi e le attrezzature che sono in comodato d'uso tra l'OdV ed il Raggruppamento Nazionale (RNRE) a cui l'OdV stessa è iscritta ed opera.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. E quindi ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 23

Destinazione degli avanzi di gestione

L'OdV vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'OdV stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

Durata del periodo di contribuzione

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio l'OdV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto nel quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

ARTICOLO 25

Scioglimento e liquidazione dell'OdV

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



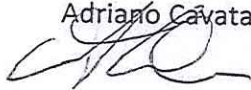
ARTICOLO 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Segretario

Adriano Cavatassi



Il Presidente

Loredana Cifà



AGENZIA REGIONALE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 7 DIC. 2022

al n° 1204 serie 3

Versamento di €. _____ del _____

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo
Patrizia Ispacci



di Teramo
Giulianova



THEORY

1.1

The first part of the theory is the definition of the function $f(x)$ and the function $g(x)$. The function $f(x)$ is defined as the function which is continuous at x and the function $g(x)$ is defined as the function which is discontinuous at x .

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6